

CCXLI.

TORNATA DI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1928

ANNO VII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>P. g.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	9485	Trasferimento dell'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale alla dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali . .	9498
Omaggi	9485	Riordinamento della mutualità scolastica.	9498
Domanda di autorizzazione a procedere (<i>Annunzio</i>)	9485	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2356, concernente il passaggio alle dipendenze del comune di Venezia del personale di custodia del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, ad detto a quel Palazzo Ducale	9504
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>)	9485	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, contenente disposizioni relative alla riscossione della tassa a favore delle Opere universitarie	9504
Nomina di Commissioni	9485, 9507-08	Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e per la istituzione di « Poderi di addestramento pratico alla agricoltura per giovani contadini ».	9504
Per i lavori parlamentari	9486	Agevolazioni di credito a favore dell'edilizia scolastica rurale ed agraria . . .	9506
PRESIDENTE	9486	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2531, che proroga di due anni a favore degli Istituti sovventori degli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni su risarcimenti di danni di guerra, di cui all'articolo 3, della legge 21 agosto 1922, n. 1233, e dell'articolo 21 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898	9507
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):		Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):	
Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi	9487	BELLUZZO: Provvedimenti per la sistemazione integrale di taluni corsi d'acqua e per lo sviluppo di piantagioni arboree nei terreni latitanti ai fiumi e torrenti.	9486
MAURY, <i>presidente della Commissione</i> . .	9487	— Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti.	9486
MARTELLI, <i>ministro</i>	9488		
Istituzione di consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica	9501		
MAJORANA, <i>relatore</i>	9501		
BELLUZZO, <i>ministro</i>	9501		
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):			
Approvazione dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonchè delle note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco	9495		
Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma	9496		
Conversione in legge dei Regi decreti 9 novembre 1928, n. 2528, e 22 novembre 1928, n. 2556, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e convalidazione del Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2557, che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo	9497		

Relazioni (Presentazione):

	Pag.
BAISTROCCHI: Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928	9508
— Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Austria, l'11 maggio 1928	9508

Disegni di legge (Votazione segreta):

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1250, sul diritto d'autore	9508
Giurisdizione civile dei comandanti di porto	9509
Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente di mare e dell'aria	9509
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie	9509
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, riguardante il collocamento degli ammiragli di squadre a disposizione del Ministero della marina	9509
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1928, n. 2429, sulla conferma nella carica fino al 30 giugno 1929 dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici	9509
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, riguardante modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quello sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina	9509
Estensione agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra delle disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito.	9509
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina	9509
Chiusura della liquidazione della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino	9509
Approvazione della convenzione con la Società anonima ricuperi marittimi Genova (<i>Sorima</i>) per ricupero di materiali costituenti carico di piroscafi affondati durante la guerra	9510

	Pag.
Approvazione dei seguenti Atti firmati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria il 4 luglio 1928: 1º) Trattato di commercio e di navigazione e relativo Protocollo finale; 2º) Convenzione veterinaria e relativo Protocollo finale; 3º) Protocollo concernente il regime delle esportazioni in Italia	9510
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico	9511
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale ad alcune farine per l'alimentazione del bestiame ed abolisce il divieto di esportazione del bestiame bovino	9511
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1928, n. 2021, che reca variazioni ai dazi doganali sul frumento, sulla farina di frumento e sul semoloni	9511
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante una aggiunta all'articolo 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione, relativo alle spedizioni di prodotti ortofrutticoli.	9511
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2503, concernente l'importazione temporanea del glucosio per la fabbricazione delle caramelle	9511
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2504, concernente l'importazione temporanea di telai (<i>châssis</i>) d'automobili, per essere carrozzati	9511
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1923, n. 2468, concernente modificazioni all'articolo 67 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della Basilicata	9511
Norme per la compilazione e l'adozione del testo unico di Stato per le singole classi elementari	9511
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al Testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452	9511
Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato	9512
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2507, relativo all'aumento delle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi volontari.	9512
Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi	9512

La seduta comincia alle 16.25.

MANARESI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Nunziante, di giorni 2; Bagnasco, di 1, Rotigliano, di 1; Romanini, di 1; Peglion di 2; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Gnocchi, di giorni 2; Ceserani, di 1; Preda, di 1; Tòfani, di 2; Olmo, di 1; Biancardi, di 3; Serpieri, di 2; Messedaglia, di 1; Trigona, di 1; Alice, di 1; Quilico, di 1; Suvich, di 8; Sansanelli, di 2; e Genovesi, di 1.

(Sono concessi).

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli omaggi pervenuti alla Presidenza.

MANARESI, *segretario*, legge:

Ministero delle comunicazioni — Amministrazione delle ferrovie dello Stato. — Relazione per l'anno finanziario 1927-28, copie 100.

Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che il ministro della giustizia e degli affari di culto ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato De Collibus, per duello. (2273).

Sarà trasmessa alla Giunta permanente.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

Dal ministro delle finanze: Disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1928, numero 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. (2271)

Sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Dal ministro della giustizia e degli affari di culto: Disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, che apporta modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e procuratori e

sulle rispettive assemblee, nonché sul Consiglio superiore forense. (2272)

Sarà trasmesso alla Commissione dei decreti.

Dal ministro della guerra: Disegno di legge per l'acquisto di una raccolta di armi per il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo. (2274)

Sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Dal Capo del Governo:

Il disegno di legge riguardante la concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla « Lega Nazionale » di Trieste; (2277)

Sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Il disegno di legge concernente il conferimento ai prefetti della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di eliminare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città; (2275)

Il disegno di legge sulle disposizioni per il Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia in Roma. (2276)

Essendo prossima la fine dei lavori parlamentari, presi accordi col Governo, propongo che gli ultimi due disegni di legge, anziché essere trasmessi agli Uffici, siano esaminati da Commissioni speciali da me nominate.

Come la Camera ha udito, i due disegni di legge in questione sono i seguenti:

Disegno di legge concernente il conferimento ai prefetti della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di eliminare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città (2275).

Disegno di legge sulle disposizioni per il Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia in Roma (2276).

Pongo dunque a partito la proposta di deferire l'esame di questi disegni di legge a due Commissioni da nominarsi dal Presidente.

(È approvata).

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Chiamo allora a far parte:

della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Facoltà ai prefetti di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città » (2275) gli onorevoli deputati: Aldi-Mai, Arpinati, Baistrocchi, Bianchi Fausto, Bifani, Caprice, Macarini-Carmignani, Peglion e Verdi;

della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per il Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia in Roma (2276), gli onorevoli deputati: Bodrero, Cian Vittorio, Ciarlantini, Fedele, Genovesi, Lissia, Lupi, Pace e Spezzotti.

Avverto che ambedue le Commissioni sono convocate per le 18.30 di oggi.

Presentazione di disegni di legge.

BELLUZZO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro della pubblica istruzione*. A nome del ministro dei lavori pubblici assente, ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la sistemazione integrale di taluni corsi d'acqua e per lo sviluppo di piantagioni arboree nei terreni latitanti ai fiumi e torrenti. (2279)

Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti. (2278)

L'onorevole ministro dei lavori pubblici chiede per questi disegni di legge l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge.

Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro dei lavori pubblici chiede che ne sia dichiarata l'urgenza.

Non essendovi osservazioni in contrario pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

E poichè, per le stesse ragioni dianzi dette, non è possibile convocare gli Uffici, propongo alla Camera di autorizzarmi a nominare altre due Commissioni speciali, le quali possano procedere subito all'esame anche di questi disegni di legge e presentare le relative relazioni.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

Comunicherò poi i nomi degli onorevoli deputati che saranno chiamati a far parte delle due Commissioni.

Per i lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Debbo pregare poi i relatori dei disegni di legge sui quali non è stato ancora riferito, di presentare la loro relazione entro domani, perchè altrimenti nelle sedute di giovedì e venerdì saranno posti all'ordine del giorno i disegni di legge

medesimi pur senza le rispettive relazioni, dovendo essi venire approvati prima di sabato.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1250, sul diritto d'autore. (*Modificato dal Senato*). (1319-B)

Giurisdizione civile dei comandanti di porto. (2083)

Assicurazione obbligatoria per le malattie e l'assistenza sociale della gente di mare e dell'aria. (2162)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il Regio decreto 18 marzo 1923, n. 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie. (*Approvato dal Senato*). (2165)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, riguardante il collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina. (*Approvato dal Senato*). (2166)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1928, n. 2429, sulla conferma nella carica fino al 30 giugno 1929 dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici. (2168)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, riguardante modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quello sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. (*Approvato dal Senato*). (2178)

Estensione agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra delle disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito. (*Approvato dal Senato*). (2222)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina. (2231)

Chiusura della liquidazione della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino. (*Approvato dal Senato*). (2232)

Approvazione della convenzione con la Società anonima ricuperi marittimi Genova (*Sorima*) per ricupero di materiali costituenti carico di piroscafi affondati durante la guerra. (*Approvato dal Senato*). (2238)

Approvazione dei seguenti Atti firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e il Regno d'Ungheria il 4 luglio 1928; 1°) Trattato di commercio e di navigazione e relativo Protocollo finale; 2°) Convenzione veterinaria e relativo Protocollo finale; 3°) Protocollo concernente il regime delle esportazioni in Italia. (2154)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi.

Su questo disegno di legge non c'è ancora la relazione. Non vi sono però neppure emendamenti, anche perchè il Governo ha già dichiarato di non accettarne.

Si dia lettura del disegno di legge.

MIARI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 2223-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MAURY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURY, *presidente della Commissione*. Non per correggere quanto ora l'onorevole presidente ha detto, ma per ben chiarire la portata di questo disegno di legge e i cordiali rapporti fra il ministro e la Commissione chiedo di parlare brevemente.

La Commissione che ho avuto l'onore di presiedere aveva proposto alcuni emendamenti, allo scopo di garantire l'efficacia di tutti i servizi di tutela, ma innanzi alle dichiarazioni cortesi e amichevoli fattecce dal ministro, che questi emendamenti saranno esaminati nella discussione del regolamento — che è la cosa più importante — essa aderisce pienamente al desiderio del Governo.

Mi permetta l'onorevole presidente, se colgo questa occasione per rivolgere una preghiera al Governo, e specialmente al Ministro dell'economia nazionale. Più che dalla legge e dal regolamento stesso, occorre che la tutela delle piante sia affidata al controllo severo di rigida applicazione, onde non si verifichi più il danno che si è lasciato arrecare all'economia nazionale, col servizio di sorveglianza poco accurato.

Basterebbe ricordare un solo fatto. A Napoli, porto dove sbarcano numerosi esemplari di piante provenienti dai paesi tropicali dei due emisferi, ricercate specialmente per tentarne l'acclimatazione nei giardini e nei campi, la disinfezione è fatta, spesso, in un semplice barcone coperto da una tela incatramata qualsiasi, e con suffumigi che nulla hanno da vedere con razionali disinfezioni protettive contro la possibile introduzione di malattie parassitarie.

Ora il ministro dell'economia nazionale non ignora, che appunto per non avere avuto, in tempo debito la tutela di una legge severa, la quale imponesse le cure e le precauzioni che la dottrina della patologia vegetale sperimentale consigliavano, le provincie italiane del Mezzogiorno hanno perduto metà forse di quel patrimonio agricolo che fioriva nel Napoletano con la coltura dell'agrumo, della vite, dell'ulivo.

L'Italia del Mezzogiorno, al momento dell'unione di tutti i regni e principati d'Italia nel grande Stato odierno, era certo inferiore ad altre regioni nella cerealicoltura e praticoltura, nel regime dei boschi, ma aveva per merito specialmente di molte generazioni dei suoi forti lavoratori, raggiunto il primato nella produzione degli agrumi, degli ulivi, nell'impianto dei castagneti. Poche altre piante industriali, i gelsi da bachi in Calabria, il cotone in Puglia e Sicilia, la *rubbia* nella Campania prosperavano. Stando alle statistiche del 1860, alcune produzioni sono oggi ridotte notevolmente, a causa delle infezioni crittogamiche e parassitarie regalateci dai paesi di oltre Oceano.

Per quanto riguarda, ad esempio, la viticoltura si ebbe in un lungo periodo di circa dodici anni, la distruzione di tutti i raccolti vinicoli del Vesuvio, della Campania e delle Calabrie dovuto all'*oidio* d'America. Venticinque anni dopo la peronospera, anche americana, bruciava i grappoli. Dopo dieci anni la fillossera *vastatrix*, venuta d'America e di Francia, corrodeva le radici della vite, distruggendo col ceppo ogni frutto.

Ora occorre che una severa vigilanza fatta, non con disposizioni di leggi stampate, ma da funzionari coscienti, compresi del loro dovere, si faccia davvero e continuamente. Altre malattie picchiano alle porte, il cancro dell'agrume ad esempio. La porta deve essere ben chiusa contro gli speculatori vivaisti o studiosi che per incosciente curiosità minacciano l'economia del Paese. I colleghi mi perdonino se come anziano, essendo credo, attualmente, il decano dell'Assemblea, ripeta ancora una volta un pensiero che 39 anni fa espressi la prima volta che parlai in quest'Assemblea. Dissi allora: « O noi solleveremo le condizioni dell'agricoltura e l'agricoltura solleverà la Nazione davvero, oppure continueremo a vivere in un disagio che prima colpisce il reddito dei privati e poi, di riflesso, va a colpire il reddito nazionale e fa diminuire le pubbliche entrate ».

In seguito altre venti o trenta volte io riaffermai in vario tono questa mia convinzione. *Me poenitet* se lo ripeto ancora. E l'ultima, poichè non ve ne sarà più bisogno, poichè ripeto non ve ne sarà più bisogno d'ora innanzi.

È stato finalmente riconosciuto il concetto sano fondamentale della funzione dell'agricoltura come forza e potenza. La dignitosa elevazione degli uomini dei campi è stata non solo fraternamente voluta, ma resa sublime dal grande patriota onniveggente, mi scusino questo aggettivo, che rivolgo con grato sentimento di agricoltore e d'italiano, e non per omaggio parolai, all'Uomo che tiene il timone dello Stato con mano ferma e sicura.

Egli ha voluto e intende sempre più volere che dalle masse proletarie di un tempo, che dalla plebe agricola, dagli iloti antichi, che hanno creato la ricchezza nazionale vangando la terra, creando praterie, piantando mandorleti, oliveti, vigneti, ficheti, agrumeti, sorga con una nuova educazione e con grande fierezza, l'agricoltore, l'uomo della campagna, che sotto il bel cielo nostro compie la nobile fatica. Il figlio dei campi creerà per sè benessere e dignità, e per la Nazione forza e ricchezza, e sarà pronto sempre a sostituire, ove necessità l'imponga, alla vangai il fucile per la difesa della Patria. (*Applausi*).

MARTELLI, *ministro dell'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI, *ministro dell'economia nazionale*. Ringrazio l'onorevole Maury e ringrazio anche i membri della Commissione che hanno esaminato il progetto di legge per

avere ritirato gli emendamenti, dei quali, del resto, il Governo terrà conto in sede di regolamento. Posso a questo riguardo dare pieno affidamento all'onorevole collega.

Sono poi lieto delle osservazioni che egli ha aggiunto, giacchè dimostrano effettivamente la necessità di questo provvedimento. Il fatto solo di aver richiamato le parole pronunziate in questa Camera 39 anni fa dimostra, se non altro, la necessità da parte nostra di rimediare a delle lacune, che per così lunga durata di tempo si sono mantenute. La necessità di coordinare nel testo unico tutte le provvidenze che riguardano la tutela delle piante e la tutela dell'agricoltura è tanto più forte in quanto si tratta di aggiornare disposizioni che risalgano fino al 1875 e che successivamente sono state modificate per mettersi al corrente coi progressi scientifici.

La più importante legge in materia di difesa contro le malattie e i parassiti delle piante del giugno 1913 è divenuta insufficiente, nè bastano a migliorarla i provvedimenti presi con successive disposizioni regolamentari. Anche il testo unico delle leggi sulla fillossera e Consorzi antifillosserici dell'agosto 1917 è ormai superato.

Assicuro poi l'onorevole collega che la maggior vigilanza sarà esercitata a difesa delle nostre principali produzioni agricole.

Oggi noi abbiamo un'agricoltura che non è più un'arte empirica, ma è diventata senz'altro una scienza applicata. Abbiamo quindi voluto col nostro riordinamento porre la tutela delle piante e dei prodotti agricoli sotto la salvaguardia di tutte le scoperte scientifiche moderne e di tutti i progressi di questi ultimi tempi. Quindi abbiamo creduto di aver corrisposto ad uno dei cardini della politica fascista di questo momento, cioè quello di metter in valore le risorse del suolo patrio (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione degli articoli.

TITOLO I.

VIGILANZA SUI VIVAI, SUGLI STABILIMENTI DI SELEZIONE DI SEMI, E SULLA IMPORTAZIONE DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMI.

Art. 1.

I proprietari conduttori e i direttori di vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione

di semi, e tutti quelli che comunque commerciano piante, parti di piante o semi destinati alla coltivazione, hanno l'obbligo di chiedere una speciale autorizzazione per il loro esercizio al prefetto della provincia, che ha facoltà di concederla sul parere del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

Per i vivai di piante diverse dalla vite non potrà essere accordata l'autorizzazione se non sia accertato che essi non contengano viti, che distino da qualunque ceppo di vite almeno venti metri e che non vi siano stati depositati ceppi di viti, materiali usati per sostegni di viti o concimi vegetali, misti, letame di stalla o terra, provenienti da località che distino meno di cento metri da piantagioni di vitigni.

Dell'autorizzazione concessa verrà data notizia al Ministero dell'economia nazionale, al Regio Osservatorio fitopatologico e al Consiglio provinciale dell'economia.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministero dell'economia nazionale farà ispezionare periodicamente, dai propri delegati o dai funzionari da questi dipendenti o da direttori di Cattedre ambulanti di agricoltura, i vivai, gli stabilimenti orticoli e tutti gli altri esercizi autorizzati a norma dell'articolo 1, e i rispettivi prodotti ovunque conservati, allo scopo di accertare la immunità da malattie e parassiti diffusibili o pericolosi.

I prodotti ritenuti infetti non potranno essere venduti se non dopo le disinfezioni prescritte ed eseguite in modo da avere completo effetto.

Nel caso di infezioni dichiarate pericolose potrà essere anche ordinata la distruzione parziale o totale del materiale infetto.

La presenza di malattie o di parassiti diffusibili o pericolosi potrà anche dar luogo alla sospensione temporanea o alla revoca dell'autorizzazione, da ordinarsi dal prefetto, sulla proposta del Regio Osservatorio fitopatologico, dopo la verifica dei risultati della ispezione.

Contro la sospensione o la revoca della autorizzazione è ammesso il ricorso al Ministro dell'economia nazionale, che si pronunzierà udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante.

Dell'ordinanza del Prefetto per la sospensione o la revoca dell'autorizzazione deve

essere data conoscenza al Regio Osservatorio fitopatologico, al Ministero dell'Economia nazionale, al Consiglio provinciale della economia e al direttore della Cattedra ambulante di agricoltura.

(È approvato).

Art. 3.

I delegati del Ministero dell'economia nazionale hanno facoltà di entrare in tutti i fondi, qualunque ne sia la coltura e la destinazione e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante o parti di piante e semi, nonchè negli stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenza o meno di malattie o parassiti, e in caso provvedere, nei modi stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento, alle disinfezioni o alle cure delle piante, parti di piante, semi e materiali comunque infetti o sospetti di infezione, oppure alla distruzione di essi.

Eguale facoltà hanno i dipendenti dei delegati del Ministero dell'economia nazionale, incaricati delle operazioni di ricerca, cura, disinfezione o distruzione.

I delegati predetti e i loro dipendenti hanno altresì libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tramviarie del Regno, alle stazioni marittime e a bordo dei piroscafi, con la facoltà di introdursi anche nei magazzini di merci, carri delle ferrovie e tranvie, e nelle stive dei piroscafi, per i servizi ad essi affidati, previa intesa col personale dirigente e con l'intervento del medesimo.

(È approvato).

Art. 4.

Nessun indennizzo è dovuto per la distruzione di piante, parti di piante, semi e materiali in genere, eseguita allo scopo di provvedere alla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari contro le malattie ed i parassiti diffusibili e comunque per i danni arrecati colle operazioni inerenti alla distruzione, cura o disinfezione.

Il Ministero dell'economia nazionale può tuttavia concedere speciali sussidi, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione dalla presente legge, nel caso che le distruzioni siano eseguite nei fondi di piccoli proprietari, coloni e affittuari che lavorino essi stessi i fondi danneggiati.

La distruzione di viti fillosserate non può essere ordinata che dal Ministro dell'economia nazionale, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, e per essa non è dovuto, parimenti, indennizzo alcuno al proprietario delle viti distrutte nella zona infetta e in quella di sicurezza, la quale però non può oltrepassare la larghezza di metri dieci intorno alla prima.

La spesa per la distruzione di viti fillosserate sarà sostenuta nella misura del cinquanta per cento dal Ministero dell'economia nazionale, che ne anticipa intanto l'intero importo, mentre per il quaranta per cento farà carico alla provincia e per il dieci per cento al Consorzio per la viticoltura.

(È approvato).

Art. 5.

Le piante, le parti di piante e i semi destinati alla coltivazione possono circolare nell'interno del Regno solo se provenienti da vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la selezione e preparazioni di semi, o ditte commercianti di piante e semi, a cui sia stata rilasciata la speciale autorizzazione, prescritta dall'articolo 1 della presente legge.

Sulle lettere di vettura, sulle note e fatture che accompagnano la merce, devono essere indicati, a cura dello speditore e sotto la sua responsabilità, la data, il numero della autorizzazione e la Regia Prefettura dalla quale è stata rilasciata. I colli contenenti piante, parti di piante o semi devono essere muniti di etichette costituite di cartoncino resistente recanti da una faccia il nome, cognome e domicilio dello speditore, nonchè la data, il numero dell'autorizzazione e la Regia Prefettura che l'ha rilasciata e dall'altra il nome, cognome ed indirizzo del destinatario e la stazione cui sono diretti.

Qualunque spedizione di piante, parti di piante o semi, fatta da persone od enti non compresi fra quelli specificati nell'articolo 1, dovrà essere accompagnata da speciale permesso rilasciato dalla Cattedra ambulante di agricoltura della provincia.

Le precedenti disposizioni non si applicano alle piante, parti di piante e semi di qualunque specie, inviati in esame agli Istituti di fitopatologia, ai Regi Osservatori fitopatologici, alle Cattedre ambulanti di agricoltura, e in generale agli Istituti scientifici.

Le piante, parti di piante e semi, di cui è ammessa l'importazione dall'estero previa

visita fitopatologica, circoleranno nel Regno accompagnati dal permesso di importazione rilasciato dal delegato del Ministero della economia nazionale che avrà eseguita la visita di ispezione alla frontiera, e da speciali dichiarazioni su etichette colorate apposte dal delegato stesso ad ogni collo.

È vietato il commercio ambulante di semi, piante, o parti di piante destinati alla coltivazione.

(È approvato).

Art. 6.

Non possono essere per qualunque ragione esportati dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite, e perciò non possono circolare all'interno di tali territori, le viti e parti di viti, anche secche, provviste di radici, ove non siano state sottoposte alla preventiva disinfezione, secondo i metodi indicati dal Regio Osservatorio fitopatologico, e non siano state adottate le cautele prescritte dallo stesso Regio Osservatorio per impedire la diffusione della fillossera.

Con decreto del ministro dell'economia nazionale potranno nel caso essere modificati i limiti di estensione e i particolari dei divieti di cui al comma precedente e al secondo comma dell'articolo 1, e potranno essere fissate norme per la circolazione nell'interno del Regno di piante, parti di piante e semi, provenienti da territori infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite.

(È approvato).

Art. 7.

I proprietari conduttori e i direttori di vivai, stabilimenti orticoli, e altri esercizi autorizzati, hanno l'obbligo di denunziare alla Cattedra ambulante di agricoltura della provincia, che ne darà immediata conoscenza alla Regia Prefettura e al Regio Osservatorio fitopatologico, la comparsa di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanità delle piante nelle ordinarie coltivazioni o di indizi della presenza di essi, nonchè qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni, ai fini della vigilanza per l'applicazione della presente legge.

La omissione della denuncia di cui innanzi è punita con l'ammenda fino a lire mille e può dar luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

(È approvato).

Art. 8.

Il ministro dell'economia nazionale può con suo decreto:

a) sospendere la importazione nel Regno di piante, parti di piante e semi ritenuti infetti;

b) fissare le stazioni di confine e i porti per i quali soltanto può aver luogo l'importazione dall'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali;

c) impedire la esportazione di piante, parti di piante e semi dal territorio di comuni nei quali sia stata accertata la presenza di malattie o parassiti diffusibili oltre la fillossera;

d) disciplinare e nel caso sospendere l'esportazione per l'estero delle piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali.

(È approvato).

Art. 9.

I delegati del ministro dell'economia nazionale addetti al servizio di vigilanza nelle stazioni di confine e nei porti hanno facoltà:

a) di imporre la disinfezione o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che ritenessero infetti, nonchè dei materiali, imballaggi, recipienti e quanto altro possa essere veicolo di infezione;

b) di vietare l'introduzione nel Regno e il transito di piante, parti di piante, e semi che ritenessero infetti o portanti germi di malattie o parassiti, secondo le norme dettate dal Ministero dell'economia nazionale;

c) di impedire l'esportazione per l'estero di piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali che ritenessero infetti o portanti germi di infezione, secondo le norme dettate dal Ministero stesso.

Nessuna indennità è dovuta agli interessati per le distruzioni, le disinfezioni e i divieti di cui nel presente articolo.

(È approvato).

TITOLO II.

OPERAZIONI E CONSORZI DI DIFESA.

Art. 10.

Il ministro dell'economia nazionale, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, può:

1°) rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro gli insetti e gli altri nemici delle stesse, nei casi in cui l'efficacia della difesa dipenda dall'opera concorde e simultanea di tutti gli interessati, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari;

2°) ordinare la costituzione di Consorzi obbligatori fra proprietari o conduttori di terreni, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate e insetti o altri nemici delle stesse.

(È approvato).

Art. 11.

I proprietari e i conduttori a qualunque titolo di terreni in cui vi siano piante attaccate da malattie o insetti diffusibili possono riunirsi in Consorzi volontari, comunali o intercomunali, per l'opera di difesa, che può essere temporanea e permanente.

Tali Consorzi possono essere riconosciuti, ai fini della presente legge, con decreto del prefetto, inteso il parere del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e della sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia.

Del riconoscimento del Consorzio deve essere data comunicazione al Ministero dell'economia nazionale.

(È approvato).

Art. 12.

La costituzione dei Consorzi può essere resa obbligatoria con decreto del prefetto, su proposta del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura e udita la sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, qualora la necessità della difesa contro le malattie, insetti o altri nemici delle piante coltivate, rivesta carattere di prevalente e generale interesse o di grave pericolo, per la diffusibilità della malattia o dell'insetto o altro nemico delle colture di cui sia accertata la presenza.

Il Consorzio obbligatorio può essere comunale, intercomunale o provinciale, e può avere durata limitata a un periodo di anni (consorzi temporanei) oppure illimitata (consorzi permanenti).

(È approvato).

Art. 13.

Sono Consorzi obbligatori provinciali permanenti i Consorzi antifillosserici, creati a norma del testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici, 23 agosto 1917, n. 1474, i quali assumono la denominazione di « Consorzi per la viticoltura » e sono soggetti alle disposizioni della presente legge, e quelli che si costituiranno per il medesimo scopo in forza di essa.

Nelle provincie in cui esistono più Consorzi antifillosserici, essi verranno riuniti in un solo Consorzio provinciale per la viticoltura, al quale sarà trasferito il patrimonio dei Consorzi preesistenti nella provincia.

I Consorzi obbligatori per l'olivicultura, comunque costituiti, a norma della legge 26 giugno 1913, n. 888, e del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, e gli altri che si costituiranno, a norma di quest'ultima e della presente legge, potranno essere comunali, intercomunali e provinciali e avere carattere sia temporaneo che permanente.

(È approvato).

Art. 14.

I Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, costituiti in forza della presente legge, hanno per scopo:

1º) l'organizzazione e la vigilanza sulle operazioni di difesa condotte dai consorziati contro le malattie e nemici delle piante coltivate;

2º) la esecuzione diretta delle operazioni stesse, sia per conto di tutti i consorziati, che in sostituzione degli inadempienti e dei ritardatari e a loro spese;

3º) l'assunzione della esecuzione diretta delle operazioni di difesa disposta dal Ministero dell'economia nazionale.

I Consorzi per la viticoltura oltre gli scopi anzidetti, hanno il compito di provvedere alla istituzione e gestione di vivai di viti resistenti alla fillossera, per favorire la ricostituzione dei vigneti da questa invasi o distrutti e l'impianto di nuovi vigneti

resistenti e di promuovere anche, con ogni mezzo, il progresso tecnico e la prosperità economica della viticoltura. Il Ministero dell'economia nazionale potrà fornire gratuitamente le talee per l'impianto delle vigne a piante madri di viti americane resistenti.

(È approvato).

Art. 15.

I Consorzi comunali e intercomunali obbligatori e quelli volontari che abbiano conseguito il riconoscimento sono amministrati da una Commissione nominata dal prefetto e composta di cinque membri, di cui un presidente, due componenti, scelti e designati, fra gli interessati, dalla Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, un componente designato dalla Federazione provinciale dei Sindacati fascisti degli agricoltori, e un componente designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti.

I Consorzi provinciali obbligatori sono amministrati da una Commissione egualmente di cinque membri, dei quali un presidente nominato dal ministro dell'economia nazionale e quattro membri nominati dal ministro stesso, su designazione come le precedenti.

I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il ministro dell'economia nazionale esercita la vigilanza sui Consorzi e può in ogni tempo scioglierne la Commissione, nominando un commissario per la straordinaria amministrazione, la quale non potrà avere durata superiore a un anno.

(È approvato).

Art. 16.

I Consorzi, comunque costituiti ai sensi della presente legge hanno il diritto di imporre, con le modalità che verranno stabilite dal regolamento per l'applicazione di essa, una contribuzione annua, da un minimo di lire 0.25 al massimo di lire 0.50 per ettaro, ai proprietari interessati, compresi nelle rispettive circoscrizioni, per le spese generali di amministrazione.

Tanto per la riscossione delle contribuzioni di cui innanzi, quanto per il rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per l'esecuzione diretta delle operazioni di difesa, è data facoltà al Consorzio stesso di avvalersi delle norme, della procedura e dei

privilegi della legge per la riscossione delle imposte dirette, mediante la formazione dei ruoli di contribuzione, da rendere esecutivi dal prefetto della provincia, e da porre in riscossione con le modalità dettate dalla legge stessa.

La contribuzione annua ai Consorzi provinciali per la viticoltura sarà corrisposta da tutti i proprietari di terreni, che non siano terreni a bosco o a pascolo permanente, in ragione della estensione complessiva dei vigneti e terreni vitati della provincia in misura non superiore a lire due per ettaro, ripartita nell'ammontare complessivo fra tutti i proprietari predetti, nella proporzione del numero di ettari da ciascuno posseduto, calcolandosi le frazioni superiori alla metà per un ettaro intero ed essendo esentate le frazioni inferiori a mezzo ettaro.

Nel caso dei Consorzi per l'olivicoltura, la contribuzione per le spese generali di amministrazione è quella prevista dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, mentre le eventuali spese per la esecuzione delle operazioni e per le varie iniziative di difesa verranno ripartite e rimosse a norma della presente legge.

(È approvato).

Art. 17.

In caso di cessazione del Consorzio, i residui della gestione ed ogni altra attività saranno devoluti, se trattasi di Consorzio volontario, ai partecipanti in ragione dell'importo delle contribuzioni da ciascuno versate, e, se trattasi di Consorzio obbligatorio, al Consiglio provinciale dell'economia, che ha l'obbligo di impiegarli in iniziative volte all'incremento dell'agricoltura.

(È approvato).

Art. 18.

Gli Istituti di credito agrario, creati col Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sono autorizzati a concedere ai Consorzi obbligatori di cui ai precedenti articoli, mutui per condurre direttamente le operazioni di difesa contro i nemici e parassiti delle piante coltivate, e per acquisto di attrezzi e materiali occorrenti, da estinguersi al massimo entro due anni, e garantiti a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione dei ruoli nomi-

nativi di contribuzione, a norma del precedente articolo 16.

(È approvato).

Art. 19.

Nei riguardi dei Consorzi per la viticoltura si applicano le disposizioni attualmente vigenti per i Consorzi antifillosseriei, per ciò che concerne la provvista dei fondi occorrenti per l'impianto di vigne a piante madri destinate alla produzione di materiale resistente per la ricostituzione dei vigneti distrutti o invasi dalla fillossera e per l'impianto di nuovi vigneti.

(È approvato).

Art. 20.

Il Ministero dell'economia nazionale può eseguire direttamente la lotta contro le cavallette, ove ne riconosca la necessità sul parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, senza alcun avviso o ingiunzione ai proprietari o conduttori dei fondi, ai quali non è dovuto indennizzo alcuno e per nessun titolo.

La spesa per tale lotta è per metà a carico dello Stato, che può anticiparne l'intero ammontare, mentre un quarto è a carico della provincia e un quarto a carico del comune o dei comuni interessati.

La provincia e i comuni sono tenuti a rimborsare allo Stato la quota della spesa per detti enti anticipata.

I comuni possono contribuire con prestazioni di opera, da calcolare in diminuzione della spesa a loro carico, imponendo ai cittadini le prestazioni di opera necessarie, con la retribuzione dei soli bisognosi.

Ove, sussistendo la necessità, i comuni non impongano le prestazioni d'opera, il Prefetto provvederà a ciò con apposita ordinanza, su proposta del delegato del Ministero dell'economia nazionale.

(È approvato).

Art. 21

Lo Stato può eccezionalmente, nei casi in cui lo stimi indispensabile per la natura e l'importanza delle operazioni da compiere o il pericolo da evitare, provvedere a sue spese alla direzione dei lavori di difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate, e può inoltre concorrere fino alla metà dell'ammontare della spesa per la

difesa stessa. L'altra metà di tale spesa resta a carico degli interessati, e potrà essere anticipata dallo Stato, salvo il rimborso in due o più esercizi finanziari, a mezzo di delegazioni sugli esattori incaricati della riscossione delle contribuzioni consorziali e con le altre garanzie che verranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

TITOLO III.

SERVIZI DI FITOPATOLOGIA.

Art. 22.

Il Comitato consultivo per la difesa contro le malattie delle piante, creato col Regio decreto 30 dicembre 1923, si chiamerà Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, e sarà costituito;

dal ministro dell'economia nazionale, che lo presiederà, e, in sua vece;

dal sottosegretario di Stato per la agricoltura;

dal direttore generale dell'agricoltura, che ne sarà il vice-presidente;

dal direttore generale del commercio; dal capo della divisione cui è attribuito il servizio fitopatologico;

dal comandante generale della Milizia Nazionale Forestale;

da un rappresentante del Ministero delle colonie;

da cinque membri, nominati dal ministro dell'economia nazionale, dei quali quattro scelti fra i direttori di Regi istituti di fitopatologia ed entomologia agraria e un direttore di cattedra ambulante di agricoltura.

I membri di nomina ministeriale durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Al Comitato sono devolute in via consultiva le attribuzioni specificate nella presente legge, e inoltre lo studio dei problemi attinenti alla difesa contro le malattie, i parassiti e le cause nemiche in generale delle piante coltivate e dei prodotti agrari, come pure l'esame delle questioni che ad esso venissero presentate dal ministro della economia nazionale.

Il funzionamento del Comitato verrà disciplinato col Regolamento per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 23.

I servizi di difesa delle piante, oltre il servizio centrale presso il Ministero della economia nazionale, sono disimpegnati:

1°) dagli istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia;

2°) dai Regi osservatori di fitopatologia;

3°) dai Commissariati provinciali per le malattie delle piante;

4°) dai Laboratori di determinazione.

Sono istituti di ricerca e sperimentazione scientifica per la fitopatologia:

a) la Regia stazione di patologia vegetale di Roma e la Regia stazione di entomologia agraria di Firenze;

b) i Laboratori di patologia vegetale presso i Regi istituti superiori agrari di Bologna e di Milano, il Regio laboratorio crittogamico di Pavia e il laboratorio di entomologia agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

Ai Regi osservatori di fitopatologia sono affidati la vigilanza all'interno, quella sulla importazione e l'esportazione dei vegetali, il controllo sui vivai, l'organizzazione delle operazioni di difesa e gli altri compiti dei quali potranno essere incaricati dal Ministero dell'economia nazionale. Gli osservatori saranno istituiti nel numero e nelle sedi che il Ministero dell'economia nazionale stabilirà secondo le esigenze dei servizi e le disponibilità dei mezzi e del personale.

I Commissariati provinciali sono affidati alle Cattedre ambulanti provinciali di agricoltura e sono retti dai direttori delle Cattedre stesse. Ai commissariati, oltre le attribuzioni di vigilanza specificate nella presente legge, sono demandati il compito dell'organizzazione e dell'assistenza tecnica ai Consorzi, nonchè quello della direzione locale delle operazioni di difesa dichiarate obbligatorie.

I Laboratori di determinazione potranno essere istituiti presso Istituti o Uffici dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, nonchè presso istituti di istruzione agraria, e avranno lo scopo della determinazione di malattie e parassiti delle piante di cui fossero richiesti da enti o da agricoltori.

Gli ispettori per le malattie delle piante ed i delegati tecnici antifillosserici sono a disposizione del Ministero dell'economia nazionale, quali delegati per i servizi di ispezione e di vigilanza inerenti all'applicazione della legge stessa, nonchè per la organizza-

zione delle operazioni di difesa e per ogni funzione che il Ministero credesse di affidare loro.

(È approvato).

Art. 24.

I Consigli provinciali dell'economia provvederanno, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di regolamenti speciali di massima, da approvarsi dal Ministero dell'economia nazionale, per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate e dei prodotti agrari.

Tali regolamenti dovranno servire di norma per la eventuale compilazione di regolamenti comunali.

È fatto obbligo ai funzionari della Milizia Nazionale Forestale, alle guardie campestri, ai guardaboschi comunali e alle guardie private autorizzate, di denunciare alla Cattedra ambulante di agricoltura della provincia i casi di malattie delle piante e la presenza di parassiti di cui fossero venuti a conoscenza.

(È approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 25.

La direzione tecnica dei Consorzi per la viticoltura sarà affidata in ciascuna provincia al direttore della Cattedra ambulante di agricoltura quale commissario provinciale per le malattie delle piante.

Nelle provincie in cui la estensione dei vivai mantenuti dai detti Consorzi per la produzione del materiale viticolo sia tale da richiedere una speciale assistenza, il Ministero dell'economia nazionale potrà destinare presso il Consorzio provinciale uno o più delegati tecnici antifillosserici, allo scopo di dirigere determinati vivai o gruppi di vivai.

(È approvato).

Art. 26.

Le violazioni delle norme relative alla importazione, esportazione e circolazione delle piante, parti di piante e semi sono punite con l'ammenda da lire cento a lire duemila, senza pregiudizio delle maggiori

pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando o dal Codice penale per i reati in esso previsti.

Nel caso di commercio ambulante di talee e barbatelle di viti americane si procede inoltre alla confisca e alla distruzione immediata del materiale.

È data facoltà al Governo del Re di stabilire, nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, sanzioni penali limitate alla ammenda fino a lire mille.

(È approvato).

Art. 27.

Sono abrogati le leggi 30 maggio 1875, n. 2517 (serie II), sulla *Doriphora*, 24 marzo 1904, n. 130, sulla *Diaspis pentagona*, 26 giugno 1913, n. 888, sui « provvedimenti intesi a prevenire e a combattere le malattie delle piante », il « testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici 23 agosto 1917, n. 1474 », e gli altri provvedimenti in materia, contenuti nei decreti Luogotenenziali 12 maggio 1918, n. 738, 10 marzo 1919, n. 466, e 15 maggio 1919, n. 819, nonché il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1214, recante disposizioni per la lotta contro le cavallette e ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, che entrerà in vigore il 1° luglio 1929.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo alla esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonché delle note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonché delle note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano e il Plenipotenziario austriaco.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2182-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonché alle note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche dell'accordo di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento del Governatorato di Roma.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2234-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il Governatorato di Roma è retto ed amministrato da un Governatore, coadiuvato da un vice-governatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Ha, inoltre, una Consulta denominata Consulta di Roma e composta di dodici membri.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governatore ed il vice-governatore sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

Art. 3.

I membri della Consulta sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno di concerto con quello delle corporazioni. Essi durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno di concerto con quello delle corporazioni. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso alcun gravame nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

L'ufficio di consultore è gratuito.

(È approvato).

Art. 4.

La Consulta di Roma è presieduta dal Governatore, che la convoca quando lo ritenga necessario. Il presidente ne fissa, altresì, l'ordine dei lavori.

In caso di assenza od impedimento del Governatore, la facoltà di convocare la Consulta e di fissarne l'ordine dei lavori, nonché di presiederla, spetta al vice-governatore.

Alle adunanze della Consulta assiste il segretario generale.

(È approvato).

Art. 5.

Le sedute della Consulta non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei membri.

Le deliberazioni della Consulta sono prese a maggioranza di voti.

(È approvato).

Art. 6.

Il parere della Consulta deve essere inteso sui seguenti oggetti:

- 1º) bilancio preventivo;
- 2º) conto consuntivo;
- 3º) applicazione di tributi e regolamenti relativi;
- 4º) piani regolatori per la esecuzione delle opere di qualsiasi natura;
- 5º) assunzione diretta dei pubblici servizi.

Il Governatore può, inoltre, richiedere il parere della Consulta ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

(È approvato).

Art. 7.

I provvedimenti del Governatore, nelle materie nelle quali non sia richiesta una speciale approvazione, sono definitivi.

In nessun caso i consultori hanno facoltà di impugnare i provvedimenti del Governatore.

(È approvato).

Art. 8.

Fino al 30 giugno 1929, il Governatore di Roma è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, generale o speciale:

a) a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado, comunque dipendente dal Governatorato, anche se l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale stesso sia regolato da speciali disposizioni di legge o di regolamento, compresi i maestri elementari;

b) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalità.

Nulla è innovato al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, restando, altresì, vietato ogni aumento dell'onere globale risultante, alla data di entrata in vigore di detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.

(È approvato).

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e di ogni altra legge contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge;

b) a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e dei successivi decreti-legge che lo hanno modificato, della legge

comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 8 novembre 1928, n. 2528, e 22 novembre 1928, numero 2556, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e convalidazione del Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2557, che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 8 novembre 1928, n. 2528, e 22 novembre 1928, n. 2556, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29, e convalidazione del Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2557, che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2264-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 8 novembre 1928, n. 2528, e 22 novembre 1928, n. 2556, concernenti variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1928-29.

(È approvato).

Art. 2.

È convalidato il Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2557, che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Trasferimento dell'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale alla dipendenza della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasferimento dell'Istituto italiano d'igiene, previdenza ed assistenza sociale alla dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 2151-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

L'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale, eretto in ente morale come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con Regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, è trasferito alla dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, come organo nazionale di studio, di documentazione e di propaganda per l'igiene del lavoro e la previdenza sociale, perdendo il carattere di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

(È approvato).

Art. 2.

L'Istituto provvede in particolare a:

1º) raccogliere e ordinare in modo da facilitarne al pubblico la consultazione e lo studio, tutti i documenti, pubblicazioni ed informazioni relative alle malattie sociali, alle loro cause, manifestazioni, conseguenze economiche e sociali nonché alle provvidenze igieniche, mediche e legislative atte a prevenire tali malattie e ad attenuarne le conseguenze;

2º) preparare sia con pubblicazioni, sia con cinematografie, sia con mostre permanenti, tutti i sussidi tecnici, occorrenti alle persone ed agli enti che si propongono la propaganda a favore dell'igiene e delle previdenze sociali, da svolgersi nelle scuole, nelle fabbriche, nelle sezioni del dopolavoro, e a mezzo delle associazioni sindacali e del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

L'Istituto potrà provvedere anche direttamente a tale propaganda in quanto le proprie disponibilità glielo consentano.

(È approvato).

Art. 3.

L'Istituto provvede ai propri fini con le rendite patrimoniali, con le assegnazioni ed elargizioni disposte a suo favore dallo Stato, da enti pubblici e da privati benefattori, con le quote dei soci, con i proventi della pubblicità e della propaganda e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

(È approvato).

Art. 4.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del ministro dell'economia nazionale, di concerto con quello dell'interno, sarà provveduto all'approvazione dello Statuto dell'ente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Riordinamento della mutualità scolastica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento della mutualità scolastica.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge* (V. Stampato n. 2157-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli nel testo della Commissione.

Art. 1.

In tutte le scuole, ove si impartisce la istruzione elementare e popolare, è istituito il servizio della mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza, al risparmio ed alla reciproca assistenza degli scolari. Il servizio si esplica:

a) con l'iscrizione degli scolari alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 521, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422;

b) col dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti e con l'istituzione di opere assistenziali;

c) col promuovere l'educazione al risparmio, alla previdenza, all'igiene e la conoscenza delle leggi sull'igiene e sulla previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 2.

Il servizio della mutualità scolastica è obbligatorio per il maestro. L'iscrizione da parte degli scolari alla mutualità scolastica è volontaria.

(È approvato).

Art. 3.

Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge è istituito in Roma l'Ente nazionale per la mutualità scolastica, con i seguenti scopi:

a) lo studio di tutte le questioni di carattere generale inerenti alla mutualità scolastica per migliorare la istituzione;

b) la creazione, l'organizzazione e la direzione delle istituzioni mutualistiche, nonchè la propaganda a favore di esse e delle leggi di previdenza sociale;

c) il coordinamento delle opere scolastiche e di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, istituite dagli organi dell'Ente stesso, e la cura dei rapporti con altri enti od istituzioni che abbiano affinità di carattere e di scopi.

(È approvato).

Art. 4.

Sono istituite:

a) una Sezione di mutualità scolastica per le scuole di ogni comune del Regno;

b) una Federazione provinciale fra le sezioni di mutualità scolastica di ciascuna provincia.

(È approvato).

Art. 5.

Le federazioni provinciali e le sezioni comunali di mutualità scolastica sono organi dell'Ente nazionale: alle federazioni provinciali può essere richiesto un contributo a favore dell'Ente, nella misura che sarà fissata dal regolamento.

(È approvato).

Art. 6.

L'Ente nazionale è amministrato da un Presidente e da un Consiglio di amministrazione, assistiti dal Consiglio nazionale quale organo consultivo.

Alla costituzione dell'Ufficio dell'Ente provvederà la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali.

(È approvato).

Art. 7.

La federazione provinciale è amministrata da un Presidente, da un Consiglio di amministrazione e da un Consiglio generale.

(È approvato).

Art. 8.

Le sezioni comunali dipendono dalla Federazione provinciale e sono amministrate da un Presidente, da un Comitato direttivo e da un'Assemblea generale.

(È approvato).

Art. 9.

Le funzioni di tutti gli amministratori sono gratuite.

Il regolamento stabilirà le norme per la costituzione ed il funzionamento degli organi di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8, e degli uffici dell'Ente nonchè per la gestione dei fondi.

(È approvato).

Art. 10.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali verserà un contributo all'Ente nazionale in proporzione al numero dei soci iscritti nell'anno scolastico precedente. La misura del contributo sarà stabilita dal Comitato esecutivo della Cassa predetta, ma non potrà essere minore di una lira per ogni socio.

La Cassa nazionale predetta assegnerà ai soci iscritti alla Cassa stessa la quota di concorso di cui all'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 521.

(È approvato).

Art. 11.

Per le persone soggette all'obbligo della assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia sono computati utili agli effetti della stessa assicurazione obbligatoria, dal momento in

cui le suddette persone entrano a farne parte, i contributi versati per loro conto dalla mutualità scolastica alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le quote annue di concorso assegnate dalla Cassa stessa a mente dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 521. La parte di pensione corrispondente a tali contributi e quote di concorso è stabilita in ragione del cento per cento del loro importo.

Le persone che non sono soggette all'obbligo dell'assicurazione e che non si valgono della facoltà di continuare per loro conto, anche dopo usciti dalla mutualità scolastica, i versamenti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, possono ottenere dopo il ventesimo anno di età che la riserva, corrispondente ai versamenti fatti per essi dalla mutualità, sia trasferita in un libretto delle Casse di risparmio od in un premio iniziale di polizza dell'Istituto nazionale delle assicurazione.

(È approvato).

Art. 12.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, è assegnato alle federazioni provinciali in proporzione al numero dei soci.

(È approvato).

Art. 13.

Le sezioni comunali possono ottenere il riconoscimento giuridico a norma di legge, previa autorizzazione della federazione provinciale. La relativa domanda deve essere presentata per il tramite dell'Ente nazionale al ministro dell'economia nazionale che promuoverà il relativo decreto Reale di concerto col ministro dell'istruzione pubblica.

(È approvato).

Art. 14.

I medici condotti sono obbligati a rilasciare gratuitamente i certificati di malattia o di stato di salute richiesti dai soci mutualisti per ottenere il sussidio di malattia o le cure climatiche e balneari.

(È approvato).

Art. 15.

Agli appartenenti al personale insegnante e direttivo ed ai privati possono essere conferiti speciali attestati di benemerita per la mutualità nei modi che saranno fissati dal regolamento.

(È approvato).

Art. 16.

L'Ente nazionale, le federazioni e le sezioni della mutualità scolastica sono autorizzate, quando se ne manifesti l'opportunità, a delegare ad una speciale commissione di propria nomina la amministrazione dei beni patrimoniali destinati per donazione o per legato ad opere assistenziali con fini determinati e con carattere di perpetuità.

(È approvato).

Art. 17.

Dall'entrata in vigore della presente legge la società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana » con sede in Milano, è soppressa, ed il patrimonio di essa, nonostante eventuali contrarie disposizioni di legge o di statuto, è trasferito all'Ente nazionale per la mutualità scolastica, di cui all'articolo 3 della presente legge, a carico del quale restano tutti gli obblighi ed oneri attualmente gravanti sulla società predetta verso i soci e verso terzi.

Il patrimonio predetto costituisce il fondo patrimoniale iniziale dell'Ente nazionale.

(È approvato).

Art. 18.

Il regolamento stabilirà i modi ed i termini per la trasformazione, ai sensi della presente legge, delle società di mutualità scolastica attualmente esistenti ed aventi personalità giuridica, e per la soppressione o trasformazione dei circoli o federazioni di mutualità scolastica a base territoriale extra comunale od extra provinciale.

(È approvato).

Art. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del ministro per l'economia nazionale, di concerto con il ministro per l'interno e con quello per l'istruzione pubblica, le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge, che entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dal Regio decreto di approvazione del regolamento medesimo.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge*. (V. *Stampato* n. 2170-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

MAJORANA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA, *relatore*. Prima che si proceda all'esame degli articoli desidero proporre, a nome della Commissione, alcuni emendamenti, e desidero anche dare un chiarimento. Sull'articolo 1 la Commissione propone un emendamento, e cioè che alle parole « entro il 31 dicembre 1928 » siano sostituite le parole: « entro un mese dalla pubblicazione della presente legge ».

È evidente l'utilità di questo emendamento.

Un altro emendamento la Commissione propone all'articolo 4. Alla lettera *g*) si parla di enti pubblici che contribuiscano con almeno 30 mila lire. Si propone di aggiungere alle parole « ente pubblico » le parole « o privato », in modo da estendere agli enti privati ed anche ai singoli che facciano rilevanti elargizioni annue la possibilità di avere una partecipazione o un controllo.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questi emendamenti?

BELLUZZO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Li accetto.

MAJORANA, *relatore*. Un'altra osservazione, per chiarimento all'articolo 11, ma che non importa tradurre in emendamento. Ivi si parla della comunicazione al Ministero dell'istruzione pubblica del bilancio preventivo e del conto consuntivo. È evidente che questa comunicazione si compie agli effetti dell'approvazione da parte del Ministero, come lo stesso articolo chiaramente dice per il conto consuntivo. Dico questo a titolo di chiarimento.

BELLUZZO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Convegno nel chiarimento interpretativo.

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1928 sarà, in ogni provincia, costituito un Consorzio per l'istruzione tecnica con sede presso il Consiglio provinciale dell'economia.

Il Consorzio ha propria personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

A questo articolo 1° la Commissione ha proposto un emendamento, accettato dal Governo, di sostituire cioè alle parole: « entro il 31 dicembre 1928 », le parole: « entro un mese dalla pubblicazione della presente legge ».

Pongo a partito l'articolo con questo emendamento, dandone nuovamente lettura.

Art. 1.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge sarà, in ogni provincia, costituito un Consorzio per l'istruzione tecnica con sede presso il Consiglio provinciale dell'economia.

Il Consorzio ha propria personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 2.

Del Consorzio fanno parte:

il Ministero della pubblica istruzione;
l'Amministrazione provinciale;
il Consiglio provinciale dell'economia;
i Comuni;
le Associazioni professionali;
gli Istituti di previdenza e di risparmio;
le istituzioni pubbliche e private ed i Corpi morali aventi per scopo l'istruzione tecnica.

(È approvato).

Art. 3.

Il Consorzio:

1°) propone la trasformazione ed il coordinamento di scuole ed Istituti di istruzione tecnica (agraria, industriale, commerciale, mineraria, nautica);

2°) formula proposte al Ministero della pubblica istruzione intorno a particolari adattamenti dei programmi speciali atti a rendere le scuole e gli Istituti di istruzione

tecnica sempre meglio rispondenti ai bisogni dell'economia locale e nazionale;

3º) propone al Ministero della pubblica istruzione e promuove la fondazione di corsi, scuole e Istituti di istruzione tecnica e provvede ad assicurare i mezzi finanziari occorrenti, in modo che nessun aggravio immediato o indiretto ne derivi allo Stato;

4º) esercita, anche a mezzo degli ispettori di cui al successivo articolo 8, la normale vigilanza sulle scuole libere di istruzione tecnica esistenti nella provincia;

5º) propone al prefetto, per i provvedimenti di competenza a norma delle disposizioni vigenti, l'apertura di scuole libere;

6º) sussidia le scuole e gli Istituti liberi o pareggiati di istruzione tecnica, tenendo presenti le loro particolari esigenze;

7º) concorre, con contributi ordinari e straordinari, al funzionamento ed all'incremento delle Regie scuole e dei Regi Istituti di istruzione tecnica della provincia.

(È approvato).

Art. 4.

Il Consorzio è presieduto da persona competente nominata dal ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio provinciale dell'economia.

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio nominato con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Del Consiglio fanno parte:

a) il segretario della Federazione provinciale fascista;

b) la delegata provinciale dei Fasci femminili;

c) due rappresentanti dei comuni della provincia designati dal prefetto;

d) un rappresentante della provincia;

e) un rappresentante, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori per ciascuna delle sezioni che compongono il Consiglio provinciale dell'economia; i datori di lavoro saranno designati dalla presidenza fra i membri delle sezioni stesse; i lavoratori, sino a quando non saranno costituite le sezioni lavoro dei Consigli provinciali dell'economia, verranno scelti dal prefetto, su designazioni compiute dalle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, aventi sede nel capluogo della provincia;

f) un direttore per ciascuno dei vari tipi di Regie scuole e di Regi Istituti di istruzione tecnica e artistica esistenti nella provincia;

g) un delegato per ogni ente pubblico della provincia che contribuisca con almeno 30,000 lire annue. Gli enti, istituti, associazioni, corpi morali e privati, che contribuiscono per una somma inferiore, possono essere complessivamente rappresentati da un delegato da essi prescelto. In caso di dissenso la scelta è deferita al prefetto, sentito gli enti predetti ed il presidente del Consorzio;

h) il Regio provveditore agli studi o un suo delegato.

La rappresentanza legale del Consorzio spetta al presidente. Nella sua prima riunione il Consiglio elegge un vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento.

Su questo articolo 4 la Commissione ha proposto un emendamento, accettato dal Governo, e cioè che alla lettera g), ove è detto « un delegato per ogni Ente pubblico » si aggiunga: « o privato ».

Pongo a partito l'articolo con questo emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Art. 5.

I membri del Consiglio durano in carica per un biennio e possono essere riconfermati.

Le cariche di presidente, di vice presidente, di componente del Consiglio e del Comitato esecutivo, e di ispettore onorario sono gratuite.

È soltanto consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per funzioni inerenti alla carica.

Il Consiglio nomina un segretario.

(È approvato).

Art. 6.

Il Consiglio si riunisce una volta ogni tre mesi. Può anche riunirsi in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno, o sia richiesto da un terzo almeno dei componenti del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza almeno della metà dei consiglieri e la maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Il ministro delle corporazioni ha facoltà di delegare un proprio rappresentante ad intervenire, con voto deliberativo, nelle sedute del Consiglio.

(È approvato).

Art. 7.

In seno al Consiglio sarà costituito un Comitato esecutivo composto di cinque membri, delegati dal Consiglio stesso. Esso sarà presieduto dal presidente e, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente del Consiglio, che fanno parte di diritto del Comitato in aggiunta ai membri predetti.

(È approvato).

Art. 8.

Il ministro dell'istruzione pubblica, su proposta del Consorzio, potrà in ciascuna provincia nominare ispettori onorari per l'istruzione tecnica, scelti tra persone particolarmente competenti.

Gli ispettori onorari potranno essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio o del Comitato ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno.

(È approvato).

Art. 9.

Il Consorzio trae i mezzi finanziari, per l'espletamento dei suoi compiti, dai contributi ordinari e straordinari che Stato, comuni, provincie, enti, associazioni professionali e privati corrispondono per il raggiungimento degli scopi della presente legge.

La determinazione e la ripartizione dei contributi che, ai fini della presente legge, le Associazioni professionali deliberino per l'incremento delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica, esistenti o da istituire è fissata dal ministro dell'istruzione pubblica, di concerto con quello delle corporazioni.

(È approvato).

Art. 10.

Tutti gli eventuali contributi di carattere continuativo dello Stato, dei comuni, delle provincie e dei Consigli provinciali dell'economia, allo scopo di mantenere o di sussidiare corsi, scuole o Istituti di istruzione tecnica o che siano per trasformarsi in scuole o Istituti di istruzione tecnica, restano vincolati e consolidati. I contributi, già assegnati a scuole o Istituti di carattere libero, sono devoluti al Consorzio.

(È approvato).

Art. 11.

Il Consorzio è tenuto a compilare entro il mese di dicembre ed a comunicare al Mi-

nistero dell'istruzione pubblica, entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione del Consiglio, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione morale e finanziaria.

Il conto consuntivo è da approvarsi con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, sentita la ragioneria del Ministero.

(È approvato).

Art. 12.

Il Consorzio è autorizzato ad avvalersi dell'assistenza legale della Regia avvocatura erariale.

(È approvato).

Art. 13.

Per il controllo ed il coordinamento in ogni regione dell'azione dei Consorzi provinciali è costituita una Commissione regionale composta dei presidenti dei Consorzi stessi e del Regio provveditore agli studi, che ne è il presidente.

La Commissione si riunisce di regola una volta all'anno nella sede del Regio provveditorato agli studi. Può essere eccezionalmente convocata ogni qualvolta il ministro dell'istruzione pubblica lo ritenga necessario.

(È approvato).

Art. 14.

Il ministro dell'istruzione pubblica, quando ne riconosca la necessità, può con suo decreto sciogliere il Consiglio di amministrazione del Consorzio e nominare un commissario per la sua straordinaria amministrazione.

(È approvato).

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Il ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri interessati, è autorizzato ad emanare tutte le norme occorrenti per la sua esecuzione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2356, concernente il passaggio alle dipendenze del comune di Venezia del personale di custodia del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, addetto a quel Palazzo Ducale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2356, concernente il passaggio alle dipendenze del comune di Venezia del personale di custodia del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità addetto a quel Palazzo Ducale.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 2138-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 17 novembre 1927, n. 2356, concernente il passaggio alle dipendenze del comune di Venezia del personale di custodia del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, addetto a quel Palazzo Ducale ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, contenente disposizioni relative alla riscossione della tassa a favore delle Opere universitarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, contenente disposizioni relative alla riscossione della tassa a favore delle Opere universitarie.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 2242-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, contenente disposizioni relative alla riscossione della tassa a favore delle Opere universitarie, di cui all'articolo 58 del Regio decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2102, circa l'ordinamento dell'istruzione superiore ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e per la istituzione di « Poderi di addestramento pratico alla agricoltura per giovani contadini ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini e per la istituzione di « poderi di addestramento pratico alla agricoltura per giovani contadini ».

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 2245-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

L'istruzione professionale dei contadini è affidata alle Cattedre ambulanti di agricoltura, che la impartiscono a mezzo del loro personale tecnico, sotto la vigilanza e l'indirizzo, ciascuna del direttore della Cattedra, con corsi temporanei, di carattere eminentemente pratico e applicativo locale.

(È approvato).

Art. 2.

I corsi temporanei professionali per i contadini comprendono sempre lezioni pratiche e relative esercitazioni, e possono essere speciali o generali, secondo che abbiano per argomento determinate operazioni e pratiche agricole o zootecniche, ovvero un complesso di operazioni e pratiche affini, insieme collegate per il fine da raggiungere colla istruzione che si impartisce.

(È approvato).

Art. 3.

Ai corsi temporanei speciali, della durata massima di 15 giorni di lezioni ed esercitazioni, possono essere ammessi contadini di età non inferiore a 14 anni.

A quelli generali, i quali possono avere la durata massima di giorni 30 di lezioni e relative esercitazioni, saranno ammessi contadini, della età di 14 a 25 anni, e di preferenza gli orfani di guerra o della rivoluzione fascista, i figli dei decorati al valor militare o dei mutilati, i figli degli iscritti al Partito nazionale Fascista o alle Associazioni sindacali e gli iscritti nelle avanguardie fasciste.

Al termine di ciascun corso, a coloro che lo hanno frequentato assiduamente e con profitto, verrà rilasciato, dopo la prova, un attestato, a firma del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della provincia e del tecnico che ha svolto il corso.

(È approvato).

Art. 4.

Ogni anno, dietro invito del Ministero dell'economia nazionale, il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, sottoporrà, entro il mese di agosto, al Consiglio provinciale dell'economia, insieme alla relazione sui corsi tenuti dalla Cattedra durante l'esercizio finanziario precedente e al conto consuntivo delle spese, il programma dei corsi da svolgere nel nuovo esercizio finanziario e il preventivo delle somme occorrenti per svolgerli.

I documenti su detti, corredati dall'approvazione della Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale dell'economia, e col visto del presidente di questa, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia nazionale per le relative autorizzazioni.

(È approvato).

Art. 5.

Ciascuna sezione ordinaria o speciale di Cattedra ambulante di agricoltura, assistita se del caso da esperti, dovrà svolgere non meno di 4 corsi speciali durante l'anno. I corsi a carattere generale verranno dalla Cattedra provinciale compresi nel programma in numero di 2 almeno annualmente, per i comuni nei quali si ravvisi l'opportunità di tenerli.

Ai frequentatori dei corsi professionali che si siano distinti per assiduità, diligenza e profitto, e siano stati dichiarati buoni ed

ottimi, saranno concessi premi che potranno consistere in libri, oggetti o attrezzi di uso agricolo, piante, concimi o semi. Potrà pure essere concesso ai frequentatori che siano in disagiate condizioni economiche, risultanti tali da attestazione del Podestà del comune, un sussidio giornaliero per le giornate di presenza, ma è esclusa in ogni modo la concessione di questo a tutti i frequentatori.

Ai reggenti delle Sezioni ordinarie e speciali e al direttore della Cattedra verranno corrisposti compensi da stabilire, in ragione del numero dei corsi e del compito a ciascuno assegnato, colle norme da emanarsi per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura sono autorizzate ad assumere, temporaneamente, alla propria dipendenza e sotto l'osservanza delle norme che saranno fissate col decreto di cui all'articolo 13, capi operai specializzati per determinate operazioni agricole e per la conduzione di macchine agrarie, allo scopo di giovare nella istruzione professionale dei contadini.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministero dell'economia nazionale bandirà un concorso, col premio di lire 50,000, per un « Manuale del contadino italiano », e altri concorsi potrà bandire per libri speciali da distribuire ai frequentatori dei corsi, e per materiale dimostrativo occorrente allo svolgimento dei corsi stessi.

(È approvato).

Art. 8.

Il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di istituire, alla sua dipendenza, « Poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini ».

I Poderi possono essere istituiti e mantenuti col contributo dello Stato e di Enti locali.

I Poderi di proprietà dello Stato già annessi alle sopresse Regie Cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, Calabria e Sardegna, potranno essere destinati alla sostituzione dei poderi di cui alla presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

I Poderi di addestramento pratico all'agricoltura per giovani contadini hanno lo scopo di far apprendere principalmente, coll'esercizio e coll'osservazione diretta e continua, le operazioni colturali, le pratiche relative all'allevamento del bestiame e quelle inerenti alle industrie agrarie, nonché l'organizzazione e la conduzione dell'unità agricola poderale.

(È approvato).

Art. 10.

Potranno essere accolti nei Poderi giovani contadini dell'età di 14 a 17 anni che abbiano assolto gli studi elementari del corso esistente nel luogo di domicilio abituale dell'allievo, nel numero massimo di trenta per ciascun Podere.

Il periodo di addestramento ha la durata di due anni solari, colla sospensione temporanea di un mese durante l'inverno.

Ai giovani che hanno seguito per l'intero biennio l'addestramento presso un Podere e hanno superato le prove finali verrà rilasciato uno speciale attestato.

(È approvato).

Art. 11.

L'ordinamento dei Poderi dovrà corrispondere alle colture, allevamenti e industrie agrarie prevalenti nella provincia e in special modo nella zona in cui ciascun Podere è situato, e l'addestramento pratico dei giovani che vi vengono accolti rispecchierà, per le varie branche, il carattere dell'agricoltura locale.

(È approvato).

Art. 12.

Il Ministero dell'economia nazionale stabilirà ogni anno, a favore dei giovani che hanno frequentato i Poderi di addestramento e si sono eccezionalmente distinti, col dimostrare particolare attitudine per alcune operazioni agricole o industrie agrarie, la concessione di 30 borse di perfezionamento della durata massima di un trimestre, presso grandi aziende agrarie, vivai, frutteti, stalle, cascifici, cantine, oleifici e colture specializzate o impianti industriali agrari in genere.

(È approvato).

Art. 13.

Con decreto del ministro dell'economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze, verranno stabilite le norme per l'as-

sunzione del personale addetto ai Poderi e per l'amministrazione di questi, le modalità per l'ammissione dei giovani, la distribuzione e estensione delle varie branche di addestramento, e quelle tutte occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1928-29 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 15.

Sono abrogati il decreto-legge luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, e il Regio decreto-legge 3 aprile 1924, n. 534.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Agevolazioni di credito a favore dell'edilizia scolastica rurale ed agraria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Agevolazioni di credito a favore dell'edilizia scolastica rurale ed agraria.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2250-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Gli Istituti autorizzati, a norma del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con il concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi, previsto dall'articolo 22 del decreto-legge predetto, sono anche autorizzati a concedere mutui per la costruzione, il riattamento o l'ampliamento di edifici per le scuole elementari rurali ed agrarie.

Detti mutui non potranno avere durata superiore agli anni 30, dovranno essere rim-

borsati mediante pagamento di rate annuali ed il loro importo complessivo non potrà superare 15 milioni di lire, di cui 5 milioni per le scuole rurali con una o due aule ed alloggio per gli insegnanti, e 10 milioni per le scuole post-elementari agrarie.

(È approvato).

Art. 2.

Nel pagamento degli interessi sui mutui predetti il concorso dello Stato potrà, in casi eccezionali, essere elevato sino al limite massimo del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento sui fondi del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, à sensi dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed il 2,50 per cento sui fondi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione previsti dagli articoli 107, 113 e 114 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Nei casi predetti la concessione sarà disposta, di volta in volta, con decreto del ministro dell'economia nazionale, previo conforme parere del ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 107, 113 e 114 del citato testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, rimangono ferme e sono estese alle scuole post-elementari agrarie.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2531, che proroga di due anni a favore degli istituti sovventori gli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni su risarcimenti di danni di guerra, di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, e dell'articolo 21 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2531, che proroga di due

anni a favore degli Istituti sovventori gli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni sui risarcimenti di danni di guerra, di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, e all'articolo 21 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 2265-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2531, che proroga di due anni a favore degli Istituti sovventori gli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni sui risarcimenti di danni di guerra, di cui all'articolo 3 della legge 21 agosto 1922, n. 1233, e all'articolo 21 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Chiamo a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Facoltà ai prefetti di emanare ordinanze obbligatorie allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città » (2275), gli onorevoli deputati: Aldi-Mai, Arpinati, Baistrocchi, Bianchi Fausto, Bifani, Caprice, Macarini-Carmignani, Peglion e Verdi.

Per il disegno di legge: « Disposizioni per il Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia in Roma (2276) », chiamo a far parte della Commissione che deve esaminarlo, gli onorevoli deputati: Bodrero, Cian Vittorio, Ciarlantini, Fedele, Genovesi, Lissia, Lupi, Pace e Spezzotti.

Avverto che ambedue le Commissioni sono convocate per le 18.30 di oggi.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico. (*Modificato dal Senato*) (1247-B)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale ad alcune farine per l'alimentazione del bestiame ed abolisce il divieto di esportazione del bestiame bovino (*Approvato dal Senato*). (2174)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1928, n. 2021, che reca variazioni ai dazi doganali sul frumento, sulla farina di frumento e sul semolino. (*Approvato dal Senato*). (2190)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante una aggiunta all'articolo 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione, relativo alle spedizioni di prodotti ortofrutticoli. (*Approvato dal Senato*). (2199)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2503, concernente l'importazione temporanea del glucosio per la fabbricazione delle caramelle. (2251)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2504, concernente l'importazione temporanea di telai (*châssis*) d'automobili, per essere carrozzati. (2252)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1923, n. 2468, concernente modificazioni all'articolo 67 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della Basilicata. (2225)

Norme per la compilazione e l'adozione del Testo unico di Stato per le singole classi elementari. (2169)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452. (*Approvato dal Senato*). (2209)

Costituzione dell'Istituto poligrafico dello Stato. (*Approvato dal Senato*). (2243)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2507, relativo all'aumento delle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi volontari. (2253)

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi. (2223)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Baistrocchi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BAISTROCCHI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Approvazione dell'Accordo per l'impianto e l'esercizio di linee aeree regolari, firmato in Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928. (*Approvato dal Senato*); (2256)

Approvazione della Convenzione per la navigazione aerea e del relativo Protocollo aggiunto, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, l'11 maggio 1928. (*Approvato dal Senato*). (2257)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge: «Provvedimenti per la sistemazione integrale di taluni corsi d'acqua e per lo sviluppo di piantagioni arboree nei terreni latitanti ai fiumi e torrenti», gli onorevoli deputati: Miliani G. Battista, Olmo, Orsolini Cencelli, Petrillo, Polverelli, Raschi, Sansone, Barbieri e Bonardi.

Comunico pure di aver chiamato a far parte della Commissione per l'esame del disegno di legge: «Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti», gli onorevoli deputati: Armato, Bartolomei, Ciardi, Crisafulli, Giuliano, Guidi-Bufferini, Jung, Leone e Morelli Giuseppe.

Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 61, por

tante modificazioni agli articoli 44 e 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1250, sul diritto d'autore. (*Modificato dal Senato*): (1319-B)

Presenti e votanti . . .	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli . . .	188
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Giurisdizione civile dei comandanti di porto: (2083)

Presenti e votanti . . .	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli . . .	189
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente di mare e dell'aria: (2162)

Presenti e votanti . . .	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli . . .	189
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326, che modifica il Regio decreto 18 marzo 1923, numero 621, relativo all'avanzamento per merito di guerra degli appartenenti alle truppe che svolgono operazioni militari importanti nelle colonie. (*Approvato dal Senato*): 2165)

Presenti e votanti . . .	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli . . .	190
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497, riguardante il collocamento di ammiragli di squadra a disposizione del Ministero della marina. (*Approvato dal Senato*): (2166)

Presenti e votanti . . .	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli . . .	190
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1928, n. 2429, sulla conferma nella carica fino al 30 giugno 1929

dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici: (2168)

Presenti e votanti . . .	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli . . .	190
Voti contrari	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1446, riguardante modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quello sullo avanzamento degli ufficiali della Regia marina. (*Approvato dal Senato*): (2178)

Presenti e votanti . . .	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli . . .	188
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Estensione agli ufficiali della Regia guardia di finanza mutilati ed invalidi di guerra delle disposizioni riflettenti la riassunzione in servizio degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito. (*Approvato dal Senato*): 2222)

Presenti e votanti . . .	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli . . .	189
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed allo stato di avanzamento degli ufficiali della Regia marina: (2231)

Presenti e votanti . . .	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli . . .	188
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Chiusura della liquidazione della Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni, con sede in Torino. (*Approvato dal Senato*). (2232)

Presenti e votanti . . .	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli . . .	187
Voti contrari	3

(*La Camera approva*).

Approvazione della convenzione con la Società anonima ricuperi marittimi Genova (*Sorima*) per ricupero di materiali costituenti carico di piroscafi affondati durante la guerra. (*Approvato dal Senato*). (2238)

Presenti e votanti . . .	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli . . .	188
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Approvazione dei seguenti Atti firmati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria il 4 luglio 1928; 1°) Trattato di commercio e di navigazione e relativo Protocollo finale; 2°) Convenzione veterinaria e relativo Protocollo finale; 3°) Protocollo concernente il regime delle esportazioni in Italia. (2154)

Presenti e votanti . . .	190
Maggioranza	96
Voti favorevoli . . .	189
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albicini — Aldi-Mai — Anile — Antonelli — Armato — Arnoni.

Baiocchi — Baistrocchi — Baragiola — Barrattolo — Barbaro — Barbieri — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Beneduce — Bennati — Bianchi Michele — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — Buttafochi.

Calore — Canelli — Cao — Caprice — Caprino — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Casalini — Celesia di Vegliasco — Cerri — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Codacci-Pisanelli — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Crollanza.

D'Alessio Francesco — D'Ambrosio — De Collibus — De Cristofaro — De Grecis — Del Croix — De' Stefani — Di Fausto — Di Marzo — Di Miraflori-Guerrieri — Dudan.

Fabbrici — Fani — Fedele — Federzoni — Fera — Ferretti — Fontana — Frapagane — Franco.

Gabbi — Gangitano — Gatti — Genovesi — Geremicca — Giarratana — Giuliano —

Giunta — Giuriati — Grandi — Gray Ezio — Greco — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Buffarini.

Iglori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

Lanfranconi — Lantini — Leicht — Leonardini — Leone Leone — Lessona — Lissia — Locatelli.

Madia — Magrini — Majorana — Manaresi — Manfredi — Marani — Maraviglia — Marescalchi — Mariotti — Martelli — Martire — Mattei Gentili — Maury — Mazzini — Mazzucco — Meriano — Mesolella — Miari — Milani Giovanni — Moretti — Muscatello — Musotto.

Orano — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palmisano — Paolucci — Paratore — Pavoncelli — Pedrazzi — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Pierazzi — Pili — Polverelli — Preda — Putzolu.

Ranieri — Razza — Renda — Riccardi — Ricchioni — Riolo — Rocco — Romano Michele — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi-Passavanti — Rotigliano — Rubino.

Sandrini — Sardi — Savelli — Savini — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Soleri — Solmi — Spinelli — Starace — Suardo.

Tòfani — Torre Andrea — Torre Edoardo — Tosti di Valminuta — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vassallo — Ventrella Tommaso — Verdi

— Viale — Vicini — Visocchi.

Zaccaria — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Bagnasco.

Cavalieri.

De Martino.

Farina — Forni.

Nunziante.

Romanini.

Sono ammalati:

Benni.

Cucini.

Negrini.

Ponzio di S. Sebastiano.

Assenti per ufficio pubblico:

Alice — Arrivabene Antonio.

Balbo — Barduzzi — Bastianini — Biagi — Biancardi.

Capanni — Cariolato — Ceserani — Chiostrì.

De Cicco.

Gemelli — Gentile — Gnocchi.

Lupi.

Maccotta — Mammalella — Marchi Giovanni
— Mazza de' Piccioli — Mazzolini — Messedaglia.

Olmo.

Quilico.

Ricci Renato.

Sansanelli — Suvich.

Teruzzi — Trigona.

Risultato della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico. (*Modificato dal Senato*): (1247-B)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2233, che accorda la franchigia doganale ad alcune farine per l'alimentazione del bestiame ed abolisce il divieto di esportazione del bestiame bovino. (*Approvato dal Senato*): (2174)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 settembre 1928, n. 2021, che reca variazioni ai dazi doganali sul frumento, sulla farina di frumento e sul semolino. (*Approvato dal Senato*): (2190)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante una aggiunta all'articolo 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione relativo alle spedizioni di prodotti ortofrutticoli. (*Approvato dal Senato*): (2199)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2503, concernente l'importazione temporanea del glucosio per la fabbricazione delle caramelle: (2251)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2504, concernente l'importazione temporanea di telai (*châssis*) d'automobili, per essere carrozzati: (2252)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1923, n. 2468, concernente modificazioni all'articolo 67 della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della Basilicata: (2225)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Norme per la compilazione e l'adozione del testo unico di Stato per le singole classi elementari: (2169)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2327, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452. (*Approvato dal Senato*): (2209)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1928

Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (*Approvato dal Senato*): (2243)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2507, relativo all'aumento delle paghe dei sottocapi e comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi volontari: (2253)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	202
Voti contrari	2

(*La Camera approva*).

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi: (2223)

Presenti e votanti . . .	204
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	1

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albicini — Aldi-Mai — Anile — Antonelli — Armato — Arnoni.

Baiocchi — Baistrocchi — Baragiola — Barratolo — Barbaro — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bavaro — Belluzzo — Beneduce — Bennati — Bianchi Michele — Bigliardi — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — Buttafochi.

Calore — Canelli — Cantalupo — Cao — Caprice — Caprino — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Casalini — Celesia di Vegliasco — Cerri — Chiarelli — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Codacci-Pisanelli — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Crollanza.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Collibus — De Cristofaro — De Grecis — Del Croix — De' Stefani — Di Fausto — Di Marzo — Di Miraffiori-Guerrieri — Dudan.

Fabbrici — Fani — Fedele — Federzoni — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Frapane — Franco.

Gabbi — Gangitano — Gatti — Genovesi — Geremicca — Giarratana — Giuliano — Giunta — Giuriati — Grandi — Gray Ezio — Greco — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferini. Iglori — Imberti — Insabato. Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Lessona — Lissia — Locatelli.

Madia — Magrini — Majorana — Manaresi — Manfredi — Marani — Maraviglia — Marescalchi — Mariotti — Martelli — Martire — Mattei Gentili — Maury — Mazzini — Mazzucco — Meriano — Mesoletta — Miari — Milani Giovanni — Moretti — Muscatello — Musotto.

Olivi — Orano — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Paratore — Pavoncelli — Pedrazzi — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Penavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Pierazzi — Pili — Polverelli — Preda — Putzolu.

Ranieri — Razza — Renda — Riccardi — Ricchioni — Riolo — Rocco — Romano Michele — Romano Ruggero — Rosboch — Rossi-Pasavanti — Rossoni — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino.

Salerno — Sandrini — Sardi — Savelli — Savini — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Soleri — Solmi — Spinelli — Starace — Suardo.

Tòfani — Torre Andrea — Torre Edoardo — Tosti di Valminuta — Tovini — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Vassallo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Visocchi. Zaccaria — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Bagnasco.

Cavaliere.

De Martino.

Farina — Forni.

Nunziante.

Romanini.

Sono ammalati:

Benni.

Cucini.

Negrini.

Ponzio di S. Sebastiano.

Assenti per ufficio pubblico:

Alice — Arrivabene Antonio.

Balbo — Barduzzi — Bastianini — Biagi — Biancardi.

Capanni — Cariolato — Ceserani — Chio-
stri.

De Cicco.

Gemelli — Gentile — Gnocchi.

Lupi.

Maccotta — Mammalella — Marchi Giovanni
— Mazza de' Piccioli — Mazzolini — Messe-
daglia.

Olmo.

Quilico.

Ricci Renato.

Sansanelli — Suvich.

Teruzzi — Trigona.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle
interrogazioni presentate oggi.

MANARESI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il
ministro della pubblica istruzione, sulla
recente disposizione che modifica con una
circolare i programmi d'insegnamento degli
Istituti medii superiori con l'inclusione di
un vasto e difficile programma sull'Ordina-
mento corporativo, e sulla opportunità di
non aggravare il già notevole onere didat-
tico con materie che esigono una prepara-
zione giuridico-economica che sia ai giovani
che agli insegnanti di tali scuole non pos-
sono avere.

« Lanzillo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della guerra, per conoscere
se non ritenga doveroso concedere agli uffi-
ciali che comandarono in guerra il Reparto
volontari alpini Feltre e Cadore, il solo ri-
masto autonomo durante tutta la campagna,
di conservare in congedo il grado che essi
ricoprirono con tanto onore in guerra meri-
tando altissime onorificenze al valore.

« Manaresi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i
ministri dell'economia nazionale e delle fi-
nanze, per sapere se non credano opportuno
e urgente disporre, che sia resa, quanto più
possibile, agevole, spedita, semplice la proce-
dura per la domanda e la concessione del
Credito agrario, che, stando così le cose, in
alcune provincie del Mezzogiorno si pratica
attraverso difficilissime istruttorie, le quali
rendono quasi inaccessibile il Credito agra-
rio stesso ai modesti agricoltori, che pure ne
avrebbero maggiormente bisogno; e per sa-
pere altresì, se non ritengano indispensabile
assicurare la possibilità di larghi finanzia-
menti agli Istituti, che alla concessione del

Credito agrario nel Mezzogiorno, sono pre-
posti; e ciò in considerazione del fatto che
la mancanza del Credito agrario ritarda e in
parte ostacola l'attuazione del geniale ed
esemplare programma di « ruralizzazione »,
che il Governo Fascista intende eseguire sia
nell'interesse economico, sia nell'interesse
demografico della nazione (*L'interrogante
chiede la risposta scritta*).

« Barbaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i
ministri dei lavori pubblici, delle comunica-
zioni, delle finanze e della marina, per sapere,
se non credano urgente e necessario provve-
dere, con finanziamenti a parte, data l'im-
portanza nazionale del problema, analogamente
a quanto si è fatto per altri porti, alla
esecuzione rapida e definitiva dei lavori
di sistemazione del porto di Reggio Calabria
in conformità del progetto molto diligentemente
redatto dal Genio civile per l'ampliamen-
to a nord-est e per il prolungamento del
Molo di ponente; e questo in considerazione
della importanza sempre crescente di tale
scalo marittimo, sia per i bisogni della navi-
gazione in transito obbligatorio per lo stretto
e che ammonta a circa 30,000 tonnellate
giornaliere, sia per i bisogni della marina
da guerra, cui gioverà a tutti i fini disporre
di un porto capace anche sulla sponda calà-
brese, sia per i bisogni della navigazione spe-
cialmente a vela, che utilizza moltissimo
siffatto porto allo scopo di rifugio per la
sicurezza e la bontà del fondo relativo,
sia infine per i bisogni del traffico regionale
e provinciale, che è cospicuo tanto che dopo
Napoli e Bari, Reggio è in atto il centro ma-
rittimo più importante del Mezzogiorno
continentale, a malgrado della insufficienza
dell'attuale bacino e degli attuali impianti;
e anche in considerazione del fatto che l'av-
venire della città di Reggio, (la quale è l'unico
capoluogo di provincia marittimo d'Italia,
che non abbia un porto adeguato, e la quale
dopo il tremendo cataclisma sofferto ha
bisogno, per poter definitivamente risor-
gere, di speciali cure e particolari provvedi-
menti), sta oltre che nell'agricoltura, anche
sul mare e dipende in gran parte dalla siste-
mazione del proprio porto, che le popola-
zioni da secoli reclamano invano e che sarà
gloria del Governo fascista poter ricosti-
tuire. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*)

« Barbaro ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i
ministri delle finanze e dell'economia nazio-
nale, per sapere se ritengano necessario invi-

tare le Banche a sospendere il cosiddetto « sabato inglese » tutte le volte ch'esso ricade in giornata di scadenza a fine mese o in quella successiva di pagamento delle cambiali; o se invece credano opportuno disporre che le cambiali non pagate fino a mezzogiorno e prorogabili sieno alla chiusura prorogate d'ufficio con relativo addebito dei diritti spettanti alle Banche stesse, riuscendo praticamente impossibile ai commercianti tutti di spostarsi in tempo per i vari locali, siti in diversi e spesso lontani punti della città, di pagare o d'ottenere la proroga nel brevissimo spazio di tre ore. Gli invocati provvedimenti, oltre di evitare una sconveniente e inutile ressa agli sportelli delle Banche, impedirebbero il giorno dopo la medesima ressa negli uffici notarili e il pagamento ingiustificabile di maggiori diritti; ma soprattutto eliminerebbero la immediata comunicazione alle ditte creditrici dell'avviso che, pur non verificandosi realmente il pretesto, dà sempre la sgradita impressione di una insufficienza finanziaria, per quanto momentanea, del debitore, con immane ripercussione nel delicato movimento del credito commerciale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Termini ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri interessati quelle per le quali si richiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 17.40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16.

1. Votazione a scrutinio segreto di 11 disegni di legge.

2. *Esame della seguente domanda di autorizzazione a procedere:*

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Magrini, per il reato di cui all'articolo 194, n. 2, del Codice penale. (883)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

3. Riforma della Giunta provinciale amministrativa. (2091)

4. Riforma dell'Amministrazione provinciale. (2092)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, concernente la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali. (*Approvato dal Senato*). (2217)

6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale. (2228)

7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2148, che modifica la tariffa di vendita di alcune qualità di sali ed abolisce il dazio consumo nei comuni dove vige il Monopolio. (*Approvato dal Senato*) (2173)

8. Approvazione del Trattato di neutralità, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, il 30 maggio 1928, nonchè dell'annesso Protocollo. (2181)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1928, n. 2028, che dà esecuzione al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928 fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, relativo allo Statuto della zona di Tangeri, nonchè alla Convenzione del 18 dicembre 1923, relativa al medesimo Statuto e modificato col Protocollo suddetto. (*Approvato dal Senato*). (2212)

10. Modificazioni alla legge per la contabilità dello Stato. (*Approvato dal Senato*). (2239)

11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928. (2268)

12. Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2113, che aumenta l'imposta di fabbricazione sugli spiriti. (2259)

13. Conversione in legge del Regio-decreto legge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare. (2260)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555, che provvede per un nuovo ordinamento dell'ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei trattati di pace con sede in Roma e della relativa sezione istituita in Trieste. (2262)

15. Agevolazioni per le bonifiche istriane. (2267)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI